



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di TERAMO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

**ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n.
199/2025 (Legge di Bilancio 2026).**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Definizione agevolata per i debiti in riscossione coattiva

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 2007 al 2025, che si trovano in fase di riscossione coattiva, possono essere estinti mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, nonché delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Ai fini del presente comma rileva la data di emissione degli atti, indipendentemente dalla data di notifica, definitività ed esecutività.

2. Ai fini della definizione agevolata, il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:

- a) ingiunzioni di pagamento emesse nel periodo 2007–2025;
- b) accertamenti tributari emessi nel periodo 2007–2020;
- c) accertamenti esecutivi emessi nel periodo 2021–2025;
- d) debiti oggetto di rateizzazione parzialmente pagati, non pagati o revocati.

3. Per i debiti oggetto di rateizzazione, la definizione agevolata non tiene conto delle somme già versate a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. La definizione agevolata opera sulle restanti somme.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo, o per singola materia, (solo codice della strada, solo Imu, solo Tari, ecc.)

5. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi nei 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'ente, comunica, nei successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata con proposta di definizione.

6. Il termine di 60 giorni per la presentazione dell'istanza, da parte del debitore, di ammissione alla definizione agevolata è termine perentorio, decorso il quale non sarà più possibile presentare le istanze di adesione.

Articolo 3 – Definizione agevolata per omessi o parziali versamenti.

1. Sono oggetto di definizione agevolata:

- a) i debiti per omesso o parziale versamento dei tributi locali Tari, Imu e Tasi relativamente al periodo stabilito nell'articolo 2;
- b) gli omessi adempimenti di versamento di sanzioni al codice della Strada, Sanzioni Patrimoniali, (es.:rette asilo, servizi scuolabus, mensa);

2. I periodi ammessi alla definizione agevolata attengono, alle annualità dal 2007 al 2025,

per gli atti accertativi resesi definitivi ed alle ingiunzioni resesi definitive, per decorrenza dei termini d'impugnazione degli atti medesimi, che si trovano in fase di riscossione coattiva.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente articolo, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

4. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa e/o sanzione, di spese di procedura esecutiva ed oneri di notifica, con esclusioni di sanzioni e interessi, secondo la procedura di adesione stabilita nel seguente art. 4.

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione e versamenti

1. Il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di aderire alla definizione, rendendo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di consiglio, di approvazione del presente regolamento, apposita istanza di adesione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*.

2. L'istanza di adesione alla definizione agevolata, non costituisce elemento utile all'instaurazione di un contraddittorio con l'ente sia per quanto attiene il merito della pretesa, sia per altri aspetti procedurali inerenti la situazione debitoria. Eventuali comunicazioni in tal senso non verranno prese in considerazione e non saranno oggetto di analisi da parte degli uffici competenti.¹

3. Il Comune entro 60 giorni notifica ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, una comunicazione di accettazione o diniego della proposta di definizione agevolata, contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, la proposta di rientro, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate ove previste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico per i debiti complessivi fino a € 500 di sorte capitale/ imponibile, entro 7 giorni dalla data della comunicazione di accettazione da parte del Comune;
- b) versamento rateale definito come da seguente tabella (il valore (€) è determinato dalla somma: base dell'imponibile/sorte capitale del tributo + sanzione + tassa):

Valore(€)	Numero Rate
Da 0 a € 500	RATA UNICA
Da € 501 a € 1500	4 rate
Da € 1501 a € 3000	6 rate
Da € 3001 a € 5000	8 rate
Da € 5.001 a € 10.000	10 rate
Da € 10.001 a € 50.000	12 rate
Oltre € 50.000	18 rate

¹ La previsione vuole evitare che gli Uffici vengano rallentati nell'azione amministrativa da contribuenti che vogliamo sfruttare la definizione agevolata per contestare l'operato dell'ente in unafase coattiva, dove ogni eventuale contestazione nel merito è preclusa dalla legge, essendo gli atti divenuti definitivi.

4. Il pagamento in unica soluzione, o il pagamento della prima rata utile del piano di rateizzazione proposto dall'Ufficio, da parte del debitore, avrà valore di espressa accettazione della comunicazione contenente la proposta della definizione agevolata, e relative condizioni.

5. Il debitore potrà sempre pagare l'intero importo comunicato con la definizione agevolata, **in un'unica soluzione**, previa richiesta espressa all'Ufficio Riscossione del Comune e nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dall'accettazione della richiesta da parte del medesimo Ufficio;

6. Le rate avranno cadenza mensile con scadenza e decorrenza dall'anno 2026;

7. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

8. In caso di presenza di azioni cautelarie/o esecutive, le medesime sono sospese, ove possibili, o cancellate, solo al termine del completamento della rateizzazione;

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. In caso di contenzioso pendente, favorevole al contribuente, l'adesione alla definizione agevolata è subordinata alla rinuncia al ricorso.

4. Il perfezionamento della definizione agevolata determina l'estinzione del debito e la cessazione della materia del contendere.

Articolo 6 – Esclusioni della definizione agevolata

1. Restano esclusi dalla definizione agevolata i debiti già oggetto di precedente accordo ex art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate;²

2. Restano esclusi dalla definizione agevolata i debitori che hanno usufruito di precedente accordo ex art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate e non risultano regolari nei pagamenti concordati;³

3. Restano esclusi i debiti oggetto di procedure fallimentari e/o quelli oggetto di procedure d'intervento per esecuzioni immobiliari;

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

² La definizione agevolata ex art 23, effettuata durante il periodo covid, prevedeva il pagamento senza sanzioni ed interessi a condizione di pagare puntualmente le scadenze di tributi locali per gli anni successivi. La previsione in parola esclude i contribuenti che non hanno rispettato le condizioni della precedente definizione.

³ La definizione agevolata ex art 23, effettuata durante il periodo covid, prevedeva il pagamento senza sanzioni ed interessi a condizione di rispettare il piano di rientro accordato. La previsione in parola esclude i contribuenti che non hanno rispettato le condizioni della precedente definizione.